

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 dicembre 2024

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.03). (24A06980)

(GU n.3 del 4-1-2025)

IL DIRETTORE GENERALE
servizi di vigilanza

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»;

Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 giugno 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2024), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, concernente la comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate, in attuazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2009);

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, con cui è stato approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007;

Considerata la necessità di aggiornare alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT);

Considerata inoltre la necessità di aggiornare la denominazione del Comune di Popoli (PE), divenuto Comune di Popoli Terme (PE);

Considerata altresì l'opportunità di introdurre una serie di controlli automatici bloccanti che possono essere applicati sulla base dei dati dichiarati nella pratica telematica, al fine di favorire la corretta comunicazione dei dati previsti nei vari adempimenti al registro delle imprese e, più in generale, agli enti

destinatari della comunicazione unica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 17 giugno 2024, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 4 febbraio 2025.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche recate dal presente decreto e' eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, www.mimit.gov.it

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale: Donato

Allegato A

Specifiche Fedra v. 7.03

Valide dal 4 febbraio 2025

Le variazioni riguardano:

A. Modifica tabella esistente VRT;

B. Controlli automatici in fase di spedizione della pratica applicati a tutti i moduli.

A) Modifica tabella esistente VRT

Tabella VRT	
Codice	Descrizione
FE	FE: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024
RA	RA: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024
BR	BR: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024
TA	TA: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024
PC	PC: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023
PR	PR: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023

L. nel caso di CAP afferenti a comuni con CAP multipli il valore non deve essere generico (con «00» finale), ma quello specifico associato all'indirizzo da indicare (se il Comune e' Brescia, il valore non deve essere il generico 25100, ma per esempio 25122);

M. i campi che costituiscono una singola occorrenza, devono rispettare la sequenza prevista nell'allegato B95 e non devono eccedere il numero massimo di campi previsto per quella occorrenza. Due occorrenze o piu' non devono avere il medesimo contenuto informativo;

N. il campo «sesso» deve essere valorizzato con i valori F o M per consentire l'univocita' dell'applicazione del controllo del codice fiscale;

O. il campo «dal», che sottintende la data dell'evento modificativo della variazione del dato comunicato, deve essere obbligatoriamente valorizzato in corrispondenza di ogni riquadro che contenga a sua volta campi compilati.